



# Città di Albino

Provincia di Bergamo

## REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE ALBINESI

### ART. 1 – Oggetto e finalità

Il presente Regolamento disciplina presupposti e modalità per l'erogazione di contributi economici ai bambini e bambine residenti nel Comune di Albino, allo scopo di incentivare nuove nascite, adozioni, affidamenti preadottivi e affidamenti familiari<sup>1</sup> (di seguito "affidi", in assenza di specifica, ricomprende entrambe le casistiche) e concorrere al sostentamento della spesa nei primi anni di vita del bambino, in attuazione dei principi statutari e dell'art. 31 della Costituzione.

### ART. 2 – Requisiti per l'accesso al contributo

Il contributo verrà erogato ai bambini nati o adottati o in affidamento presso famiglie albinesi a partire dal 1° gennaio 2021.

I requisiti richiesti, da possedere al momento della nascita del bambino o del provvedimento giudiziario di adozione e/o affidamento, sono i seguenti:

- a) Prima iscrizione del bambino all'Anagrafe della popolazione residente in Albino;
- b) Almeno uno dei genitori residente ad Albino da almeno 2 anni consecutivi;
- c) Almeno uno dei genitori in possesso di cittadinanza italiana o di un paese dell'Unione Europea, oppure cittadino extracomunitario in possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, o apolide in possesso di analogo permesso, oppure cittadino di paesi terzi familiare di cittadino italiano o comunitario – come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b) del D. Lgs 6 febbraio 2007 n. 30 – titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- d) I componenti del nucleo familiare non devono trovarsi in situazione di insolvenza nei confronti del Comune di Albino;
- e) ISEE minorenni inferiore o uguale a 40.000,00.

In caso di adozione o affidamento non è richiesto il rispetto del requisito di cui al punto a). Il minore deve avere età compresa tra gli 0 e i 3 anni compiuti al momento dell'adozione – affido.

### ART. 3 – Modalità di presentazione della domanda

La concessione del contributo è subordinata alla presentazione di specifica domanda conforme al disposto del DPR 445/2000 in materia di dichiarazioni mendaci, su modulo predisposto e distribuito gratuitamente presso l'Ufficio servizi sociali comunale e disponibile sul sito internet del Comune all'indirizzo: <http://www.albino.it>.

La richiesta dovrà essere sottoscritta e corredata di fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente e dell'altro genitore / affidatario in corso di validità.

La richiesta potrà essere presentata, entro sei mesi dalla nascita del bambino o dalla data del provvedimento di adozione-affidamento, indifferente da ciascuno dei genitori o affidatari; l'altro genitore o affidatario non potrà presentare analoga domanda per il medesimo minore.

Nel caso di assegnazione del beneficio al genitore biologico e successivo intervento di provvedimento di affidamento, l'erogazione al genitore biologico è sospesa e il beneficio è

<sup>1</sup> L'affido familiare è ricompreso nella disciplina del presente regolamento solo in presenza di provvedimento dell'autorità giudiziaria e per le annualità corrispondenti alla durata dell'intervento



# Città di Albino

Provincia di Bergamo

trasferito, a richiesta e per le quote rimanenti (ex art. 4), al genitore affidatario per la durata dell'affidamento.

## ART. 4 – Misura del contributo e modalità di erogazione

Il contributo verrà erogato al beneficiario per 3 annualità consecutive, quella in cui viene presentata la richiesta e le successive due, previa verifica del mantenimento della residenza nel Comune di Albino.

Nel caso di affidamento, il contributo verrà erogato limitatamente al periodo di affidamento disposto con provvedimento dell'autorità competente; l'importo del contributo verrà pertanto, se necessario, proporzionalmente ridotto. Potrà essere ripresentata istanza per la parte residua del contributo nel caso di adozione o prolungamento del periodo di affido, disposto con idoneo provvedimento dell'autorità competente.

Il contributo erogato dovrà essere utilizzato per l'acquisto di prodotti e/o servizi per la prima infanzia presso attività commerciali e/o professionisti aventi sede nel territorio del Comune di Albino; a comprova, il richiedente dovrà produrre rendicontazione su apposito modulo, comprensiva di relative pezze d'appoggio, entro 12 mesi dall'erogazione del contributo, per ogni annualità di contributo concesso.

La corretta rendicontazione delle modalità di utilizzo del contributo erogato è condizione indispensabile ai fini della liquidazione del contributo previsto per l'annualità successiva, fatto salvo il caso di subentro di genitore affidatario per la sola prima annualità dal subentro.

In caso di rendicontazione di spese aventi entità minore rispetto al contributo già erogato, il Comune di Albino si riserva la possibilità di richiedere la restituzione dei contributi già ricevuti, oppure di ridurre proporzionalmente l'entità del contributo da erogare nell'annualità successiva.

L'entità del contributo in oggetto nelle diverse annualità è stabilita annualmente con apposita Deliberazione di Giunta Comunale, da adottarsi entro il mese di dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il contributo.

L'importo del contributo, come stabilito dalla Giunta Comunale, varierà in base al valore dell'ISEE presentato in sede di richiesta, come di seguito:

- a) ISEE minorenni compreso tra 0,00 e 8.625,00: 100% del contributo stabilito dalla Giunta Comunale
- b) ISEE minorenni compreso tra 8.625,01 e 25.000,00: 85% del contributo stabilito dalla Giunta Comunale
- c) ISEE minorenni compreso tra 25.000,01 e 40.000,00: 50% del contributo stabilito dalla Giunta Comunale.

La Giunta Comunale si riserva inoltre di stabilire una maggiorazione del contributo erogato per i figli successivi al primo.

La somma massima complessiva da potersi erogare annualmente non potrà essere superiore alle disponibilità stanziare nel bilancio di previsione; nel caso di esaurimento del fondo, potrà essere rifinanziato il capitolo dedicato fino alla data di chiusura dell'esercizio di riferimento. Nel caso di esaurimento del fondo le domande in esubero rispetto alle disponibilità di bilancio saranno rinviate all'esercizio successivo.

**La Giunta Comunale si riserva facoltà di sospensione della raccolta delle istanze e successivamente di riattivarla, con proprio atto adeguatamente motivato.**



# Città di Albino

Provincia di Bergamo

**In caso di sospensione e successivamente riattivazione della raccolta delle istanze, per i bambini e le bambine albinesi nati nel periodo di sospensione, potrà essere presentata domanda nel termine di 6 mesi dalla data di riattivazione.**

La raccolta delle istanze, il controllo e la liquidazione del contributo sono su base mensile; all'istruttoria e al controllo delle dichiarazioni contenute nella domanda provvede l'Ufficio servizi sociali; l'erogazione del contributo avviene attraverso Determinazione del Responsabile dell'Area Servizi alla Persona, tenuto conto dell'ordine temporale della presentazione delle istanze al protocollo.

## ART. 5 – Controlli

Ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000, l'Ente è tenuto a controllare la veridicità delle dichiarazioni incluse nella domanda prima della liquidazione del contributo e di quelle incluse nella rendicontazione prima della liquidazione del contributo relativo all'annualità successiva, se previsto. In caso di dichiarazioni false, l'interessato è passibile di denuncia all'autorità giudiziaria e di decadenza dai benefici eventualmente ottenuti (ex artt. 75 e 76 DPR 445/2000).

## ART. 6 – Norme finali e transitorie

Il contributo di cui al presente documento è cumulabile con tutte le altre prestazioni pubbliche a sostegno della natalità.

Il presente regolamento entra in vigore in data 1° gennaio 2021; verrà data comunicazione dell'adozione mediante avviso da pubblicare sul sito comunale.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alla normativa in vigore.